

**COMUNE DI BERNALDA**

Provincia di Matera

**REGOLAMENTO**

**PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

## INDICE

<i>TITOLO I</i>	-	<i>Disposizioni generali</i>	pag.	3
Art. 1	-	Disposizioni generali	pag.	3
Art. 2	-	Definizione e classificazione dei rifiuti	pag.	3
Art. 3	-	Definizione e natura dello smaltimento	pag.	5
Art. 4	-	Principi generali e criteri di comportamento	pag.	5
Art. 5	-	Attività di competenza del Comune	pag.	6
Art. 6	-	Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilabili	pag.	8
Art. 7	-	Obblighi dei produttori di rifiuti speciali anche tossici e nocivi	pag.	8
Art. 8	-	Divieti ed obblighi	pag.	10
Art. 9	-	Ordinanze contingibili ed urgenti	pag.	11
Art. 10	-	Forme di gestione	pag.	11
<i>TITOLO II</i>	-	<i>Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilabili</i>	pag.	12
Art. 11	-	Definizione	pag.	12
Art. 12	-	Conferimento	pag.	12
Art. 13	-	Raccolta	pag.	14
Art. 14	-	Trasporto	pag.	14
Art. 15	-	Trattamento	pag.	14
Art. 16	-	Tassa per la raccolta, il trasporto ed il trattamento	pag.	15
<i>TITOLO III</i>	-	<i>Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni</i>	pag.	21
Art. 17	-	Definizione	pag.	21
Art. 18	-	Raccolta, spazzamento e trattamento	pag.	21
Art. 19	-	Contenitori portarifiuti	pag.	22
Art. 20	-	Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati	pag.	22
Art. 21	-	Pulizia dei terreni non edificati	pag.	22
Art. 22	-	Pulizia dei mercati	pag.	23
Art. 23	-	Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, ecc.	pag.	23
Art. 24	-	Carico e scarico di merci e materiali	pag.	23
Art. 25	-	Espurgo dei pozzetti stradali	pag.	23
Art. 26	-	Asporto degli scarichi abusivi	pag.	24
Art. 27	-	Disposizioni diverse	pag.	24
Art. 28	-	Altri servizi di pulizia	pag.	24
Art. 29	-	Sgombero della neve: obblighi del servizio e dei frontisti	pag.	25
Art. 30	-	Area di sosta per i nomadi	pag.	26
<i>TITOLO IV</i>	-	<i>Validità del regolamento, controllo e sanzioni</i>	pag.	27
Art. 31	-	Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamento comunali	pag.	27
Art. 32	-	Validità del regolamento	pag.	27
Art. 33	-	Controlli	pag.	27
Art. 34	-	Sanzioni	pag.	27
Allegato "A"			pag.	31

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1

Disposizioni generali

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani nel territorio del Comune di Bernalda. Esso viene adottato ai sensi dell'art. 8 del DPR 915 del 10.09.1982 e successive modificazioni e integrazioni e, ai sensi della Legge della Regione Basilicata n. 22 del 04.09.1986.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del DPR 185 del 13.02.1964 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla Legge 10.06.1976, n. 319 e successive modificazioni;
- e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13.07.1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione e alle leggi successive;
- f) agli esplosivi.

ART. 2

Definizione e classificazione dei rifiuti

*Definizione:*

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali abbandonato o destinato all'abbandono.

*Classificazione:*

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:

- A) URBANI,
- B) SPECIALI,
- C) TOSSICI E NOCIVI.

A - URBANI: I rifiuti urbani a loro volta comprendono:

- A. 1 rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni e da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.). Tali rifiuti si definiscono ordinari qualora non presentino particolari caratteristiche.
- A. 2 rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili).
- A. 3 rifiuti esterni, cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.
- A. 4 rifiuti pericolosi (solitamente interni e non ingombranti) compresi al paragrafo 1.3 della deliberazione 27.07.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 915/82, vale e dire:
  - pile e batterie,
  - prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F",
  - prodotti farmaceutici.

B - SPECIALI: I rifiuti speciali comprendono:

- B. 1 i residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani.
- B. 2 i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani.
- B. 3 i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorate e obsoleti.
- B. 4 i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- B. 5 i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

C - TOSSICI E NOCIVI:

Per rifiuti tossici e nocivi si intendono tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati in quantità e/o in concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente, dalle sostanze elencate nell'allegato al DPR 915/82 come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione 27.07.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso decreto.

ART. 3

Definizione e natura dello smaltimento

Per smaltimento si intende il complesso delle attività sotto definite:

- 1) CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- 2) RACCOLTA: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
- 3) SPAZZAMENTO: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- 4) STOCCAGGIO PROVVISORIO: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento;
- 5) CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;
- 6) TRASPORTO: le operazioni di trasferimento dei rifiuti (da attrezzatura o impianto) al luogo di trattamento;
- 7) TRATTAMENTO INTERMEDIO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;
- 8) TRATTAMENTO FINALE: il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.

ART. 4

Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivanti da rumori e odori;
- c) devono essere salvaguardate la faune e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune di Bernalda, promuoverà per la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché l'attuazione delle raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino utente.

ART. 5

Attività di competenza del Comune

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa o ad strutture convenzionate le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- a) tutti i rifiuti urbani come specificati all'art. 2 del presente regolamento (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi);
- b) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti, della depurazione degli effluenti e della depurazione di scarico urbane;
- c) altri rifiuti dichiarati assimilabili a quelli urbani dal Comitato Interministeriale di cui al precedente art. 2.

Compete altresì al Comune la facoltà di convenzionare il servizio con privati o società miste (pubblico e privato).

La determinazione dei criteri generali per l'ammissibilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani si articolano in:

*1) assimilabilità di rifiuti speciali agli urbani*

I criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani sono stabiliti dal punto 1.1 della delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 qui allegata e vengono distinti in relazione alle attività di trattamento comprendenti la discarica o la trasformazione per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione.

Ai fini della raccolta e del trasporto sono assimilabili agli urbani i rifiuti speciali che presentano le seguenti caratteristiche:

- non contengono sostanze tossiche o nocive in quantità o concentrazioni tali da rendere tossici o nocivi i rifiuti stessi;
- presentino una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti solidi urbani oppure rientranti nelle categorie della lista di cui all'art. 2;
- vengono conferiti quantità compatibili con la potenzialità dell'ordinario servizio di raccolta effettuato dal Comune e con le modalità stabilite per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ordinari;
- siano suscettibili di essere trattati insieme ai rifiuti solidi urbani senza produrre, presso le discariche o gli impianti che li ricevono, emissioni ed effluenti che contengono sostanze tossiche o nocive in misura maggiore degli effluenti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani.

I rifiuti speciali che non rispondono alle caratteristiche precedenti devono essere raccolti separatamente da quelli urbani;

La raccolta e il trasporto saranno effettuati da operatori privati oppure dal servizio pubblico, dietro pagamento di un canone stabilito per ciascun produttore di rifiuti in relazione alle modalità di conferimento, alle quantità conferite, alla distanza di trasporto ed al trattamento previsto; Lo smaltimento sarà autorizzato ai sensi e secondo le prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del DPR 915/82.

I rifiuti speciali che rispondono alle caratteristiche di assimilabilità indicate e che vengono prodotte in aree interessate dal servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani devono essere raccolti e trasportati dal servizio pubblico; I loro produttori sono soggetti a tassa ai sensi dell'art. 21 del DPR 915/82.

Ai fini del trattamento finale, sono assimilabili agli urbani i rifiuti speciali che presentano le seguenti caratteristiche:

- non contengono sostanze tossiche o nocive;
- siano suscettibili di essere trattati insieme ai rifiuti solidi urbani senza produrre, presso le discariche o gli impianti che li ricevono, emissioni ed effluenti contenenti sostanze tossiche o nocive in misura maggiore degli effluenti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani.

I rifiuti speciali che non rispondono alle caratteristiche precedenti possono essere smaltiti in impianti con caratteristiche tecniche e funzionali adeguate;

L'ammissibilità di tali rifiuti negli impianti di smaltimento sarà dichiarata dal gestore degli impianti in relazione alla necessità di rispettare le vigenti disposizioni in materia di emissioni e di tutela dell'ambiente, sulla base delle dichiarazioni rese dai produttori e di eventuali analisi supplementari predisposte dagli organismi competenti a carico degli utenti.

I rifiuti di cui al capo 3 dell'art. 2 del DPR 915/82 possono essere smaltiti in discariche di 1^ categoria come materiale di copertura o in discariche di tipo "A" o essere utilizzati per riempimenti.

I costi di smaltimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai fini della raccolta e effettivamente raccolti dal servizio pubblico sono coperti dalla tassa; Negli altri casi il gestore del servizio di raccolta, dell'impianto di trattamento o della discarica stabilirà una tariffa riferita alle masse o ai volumi conferiti e accetterà i rifiuti in relazione alla ricettività degli impianti di smaltimento, a suo insindacabile giudizio.

#### *2) categorie di rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani*

I rifiuti speciali sono considerati assimilabili a quelli urbani, per quanto concerne la loro composizione merceologica, ai fini della raccolta purché non contaminati da sostanze tossiche o nocive e comunque siano costituiti da manufatti e materiali simili elencati al paragrafo 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984.

#### *3) assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani, relativamente alle quantità prodotte*

Sono considerati assimilabili ai rifiuti urbani relativamente alle quantità prodotte i residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi la cui produzione annua non superi i 10 kg/mq riferiti alla superficie tassabile.

Per la raccolta dei rifiuti urbani e/o assimilabili, si provvederà attraverso la distribuzione di contenitori, omologati, collocati o da collocare nei punti opportuni e comunque più prossimi alle fonti di produzione.

Il loro numero sarà in rapporto a quello degli utenti divisi per categorie (abitazioni, esercizi commerciali, artigianali, ecc.).

Per utenti omogenei i contenitori saranno in rapporto alla produzione dei rifiuti che non potranno comunque conferire quantità annua superiore a 10kg/mq. Le eccedenze saranno considerate assimilabili agli urbani solo ai fini del conferimento in discarica.

#### ART. 6

##### Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilabili

Competono ai produttori di rifiuti urbani ed assimilabili le attività di conferimento come definite e con le osservanze di cui al precedente art. 3, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nell'art. 12.

#### ART. 7

##### Obblighi dei produttori di rifiuti speciali anche tossici e nocivi

###### 7.1. Disposizioni di carattere generale

I produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani per tutte le fasi di smaltimento, eventualmente anche tossici e nocivi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilabili, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle forme specifiche contenute nel DPR 915/82 e successive integrazioni, nonché alle disposizioni regionali e provinciali.

Nel caso in cui il produttore si rivolga per lo smaltimento ad un Servizio Comunale o ad un'azienda Municipalizzata o ad una struttura convenzionata, la convenzione di cui all'art. 3 del DPR 915/82 sarà stipulata sulla base di tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale e aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio.

Il Servizio Comunale o l'Azienda sono tenuti a verificare la possibilità che detti materiali, in alternativa allo smaltimento, possano essere destinati al riciclo o alla produzione di energia.

###### 7.2. Rifiuti speciali ospedalieri

I rifiuti speciali ospedalieri (punto B.2 dell'art. 2 del presente Regolamento) provenienti da ospedali, case di cura e di riposo, laboratori di analisi e simili, si distinguono, in ordine di pericolosità crescente in:

- 1) rifiuti provenienti dalle corsie e dai reparti non infettivi;
- 2) rifiuti di medicazione proveniente da tutti i reparti e rifiuti in genere provenienti dai reparti infettivi;
- 3) rifiuti provenienti dai laboratori di microbiologia, chimica clinica, reparti dove si effettua la dialisi, materiali organici, campioni per esami;
- 4) parti anatomiche.



Esclusi i rifiuti di cui al punto 4, che devono essere inviati ai forni crematori con le cautele di cui al 7° e all'8° comma del paragrafo 2.2 della citata delibera 27.07.1984, gli altri rifiuti sono da considerare assimilabili ai rifiuti urbani solo ai fini del trattamento mediante incenerimento, con le prescrizioni di cui al paragrafo 1.1.3 della citata delibera. Pertanto essi possono essere trasportati al di fuori del luogo di produzione solo dopo idonei trattamenti preliminari, che possono consistere a seconda dei casi e a giudizio del Direttore Sanitario di ospedali e case di cura, in trattamenti di disinfezione o sterilizzazione, come indicato allo stesso paragrafo 2.2 della citata delibera. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri devono essere effettuati con sistemi e mezzi appositi, e con l'uso di contenitori speciali secondo le norme indicate al paragrafo 2.2 della citata delibera, e devono comunque essere assoggettate all'autorizzazione amministrativa della Regione. Gli istituti ospedalieri o di cura stipuleranno apposite convenzioni con gli enti proprietari degli inceneritori.

### *7.3. Rifiuti inerti*

Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nel 1° comma del paragrafo 4.2.3.1 della citata delibera 27.07.1984, vale a dire:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi,
- gli sfridi di materiali da costruzione,
- i materiali ceramici rotti,
- le rocce e i materiali litoidi da costruzione.

Questi rifiuti possono essere depositati nelle discariche di tipo 2/A autorizzate o essere utilizzati come ricoprimento di discariche di altro tipo.

### *7.4. Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti*

I rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore,
- carcasse di autoveicoli e motoveicoli,
- carcasse di autocarri, trattori, stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili,

sono conferiti dai privati o dalle pubbliche autorità ai centri di raccolta appositamente istituiti dal Comune a seguito dell'approvazione del piano regionale di smaltimento.

I centri di raccolta di cui sopra sono istituiti per procedere alla demolizione ed alla rottamazione che permetta il massimo recupero possibile.

Tali centri possono essere gestiti dal Comune o da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti necessari. La gestione dei centri di raccolta viene eseguita in base a norme stabilite in un apposito regolamento comunale, in cui devono essere indicate le aree messe a disposizione, il tempo massimo di permanenza prima della rottamazione, i volumi totali massimi ammissibili in ogni singolo centro.

### *7.5. Residui derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli effluenti*

Compete al Comune lo smaltimento dei residui:

- a) di trattamento dei rifiuti solidi urbani (sovvalli, scorie e polveri). Il Comune o l'Azienda provvedono allo smaltimento dei materiali di cui sopra mediante mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne le dispersioni nell'atmosfera. L'impianto di smaltimento finale di questi residui dev'essere indicato nel piano regionale di smaltimento;
- b) costituiti dalle acque di percolazione delle discariche controllate e dagli altri residui derivanti dal lavaggio delle macchine e degli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento. Il Comune o l'Azienda smaltiscono tali rifiuti liquidi, eventualmente immettendoli nell'impianto centralizzato di depurazione, in base al regolamento previsto dall'art. 14 della legge 319/1976;
- c) derivanti dall'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (se le reti sono gestite dal Comune). Il Comune o l'Azienda provvedono allo smaltimento di tali materiali con cautele equivalenti a quelle successivamente indicate per i rifiuti solidi urbani relativamente alla raccolta ed al trasporto. Nel trattamento intermedio e finale devono essere preferiti quei processi che permettono il massimo del risparmio di energia e la trasformazione in fertilizzanti.

#### *7.6. Rifiuti tossici e nocivi*

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi devono essere espressamente autorizzate dalla Regione e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere scrupolosamente separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilabili agli urbani.

Tutti i produttori di rifiuti tossici e nocivi devono darne comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti tossici e nocivi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

#### *7.7. Rifiuti cimiteriali*

Il presente Regolamento non si applica ai rifiuti cimiteriali propriamente detti quali i resti di qualsiasi genere provenienti da esumazioni. Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal DPR 803/75 "Regolamento di polizia mortuaria", ed alle altre leggi o regolamenti vigenti nel campo della polizia mortuaria.

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali fiori secchi, gli addobbi ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti solidi urbani.

### ART. 8

#### Divieti ed obblighi

E' assolutamente vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico - sanitari od ambientali, dispone con propria ordinanza - previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati - lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati. Ogni forma di cerchia manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita. L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.

ART. 9

Ordinanze contingibili e urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informando tempestivamente la Regione ed il Ministero della Sanità.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

ART. 10

Forme di gestione

Le attività di smaltimento di cui al Titolo II e Titolo III del presente Regolamento vengono esplicate direttamente dal Comune di Bernalda con facoltà di convenzionamento. In questo ultimo caso il gestore sarà tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza per il successivo inoltramento alla Regione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del DPR 915/82.

**TITOLO II**

**NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI**

ART. 11

Definizione

Il presente Titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilabili così specificati:

- 1) - rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 2) - rifiuti ingombranti, quali:
  - a) beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in generale;
  - b) imballaggi, cartoni, cassette in legno e simili;
  - c) materiali di risulta della potatura di piante e della pulizia dei giardini, cortili e simili;
- 3) - rifiuti speciali dichiarati assimilabili a quelli urbani ai fini del trattamento del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 915/82 ai punti 1.1.1 e 1.1.2 della deliberazione 27.07.1984, e dichiarati assimilabili ai fini della raccolta e del trasporto in relazione alle quantità conferite, mediante apposita ordinanza sindacale ai sensi della deliberazione del 13.12.1984 dello stesso Comitato, integrativa al paragrafo 1.1 della precedente. In ogni caso dovranno essere rispettate anche le prescrizioni di cui al punto B. 1.2 dell'art. 2 del presente Regolamento.

ART. 12

Conferimento

I rifiuti urbani interni ingombranti e non ingombranti, quelli assimilabili agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore, ad osservare le norme di seguito relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

E' fatto divieto assoluto di conferire rifiuti sciolti e/o in condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo e nelle relative ordinanze sindacali.

*A) - Rifiuti urbani interni ingombranti*

Di norma i rifiuti ingombranti di cui al punto A. 2 del'art.2 del presente Regolamento non saranno conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento e l'asportazione avranno luogo secondo le modalità indicate mediante apposita ordinanza sindacale, anche su richiesta dell'utente che comunque dovrà esporli a piè di fabbricato e presso gli ingressi nei momenti stabiliti. Eccezionalmente, se sprovvisto dalle ordinanze sindacali, il conferimento dei rifiuti ingombranti potrà avvenire insieme a quello dei rifiuti urbani ordinari.

*B) - Rifiuti urbani interni non ingombranti e rifiuti speciali assimilabili agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento*

Il conferimento dei rifiuti di cui ai punti 1 e 3 del precedente articolo deve avvenire esclusivamente mediante i contenitori, ed eventualmente negli orari, stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilabili:

- i rifiuti urbani pericolosi,
- i rifiuti ingombranti,
- i rifiuti tossici e nocivi,
- gli altri rifiuti speciali non assimilabili (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.),
- sostanze liquide,
- materiali accesi,
- materiali (metallici e non) che possono recare danni ai mezzi di raccolta e trasporto.

Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurre al minimo il valore, ovvero gli imballaggi stessi debbono essere depositati accanto al cassonetto; gli utenti eviteranno di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti e simili per impedire la dispersione; gli utenti devono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso, oppure immetterli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo. Qualora la raccolta sia effettuata mediante bidoni, dovranno essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti ed inoltre, qualora il prelievo avvenga sul marciapiede, questi dovranno essere esposti soltanto durante gli orari fissati con apposita ordinanza sindacale.

Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti; qualora il prelievo avvenga sul marciapiede, questi dovranno essere esposti soltanto durante gli orari fissati con apposita ordinanza sindacale.

*C) - Rifiuti urbani pericolosi*

I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di conferimento separato con le modalità stabilite da apposita ordinanza sindacale. In ogni caso è obbligatoria la consegna delle pile e batterie usate o scadute da parte di qualunque esercizio pubblico che ne faccia commercio: tali esercizi sono tenuti a raccogliere separatamente questi rifiuti, ed in particolare le pile al nickel/cadmio ed al mercurio, e a conferirli separatamente al servizio pubblico di raccolta che provvederà ad un adeguato smaltimento;

- le sostanze infiammabili e/o tossiche ed i relativi contenitori etichettati con i simboli "T" o "F" devono essere oggetto di un conferimento separato soltanto da parte dei pubblici esercizi che ne facciano commercio, dalle utenze artigianali, agricole e di servizi che li usino abitualmente e dei privati che si disfino di quantitativi eccedenti i Kg. 5 di prodotti non utilizzati. Il servizio di igiene urbana effettuerà periodicamente il prelievo presso le utenze registrate ed interverrà presso i privati che ne facciano richiesta;
- le sostanze farmaceutiche ed i reattivi usati nei laboratori medici saranno conferiti separatamente soltanto da esercizi commerciali o da laboratori registrati, qualora i quantitativi conferiti superino i 100 Kg/anno; anche in questo caso il servizio pubblico provvederà al prelievo ed allo smaltimento separato.

*D) - Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero*

Il servizio comunale o l'azienda municipalizzata possono istituire forme di raccolta differenziata di materiale di cui è possibile effettuare il recupero di materiali di energia; le modalità di conferimento saranno definite con apposita ordinanza sindacale, cui l'utente è tenuto ad adeguarsi.

ART. 13

Raccolta

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al precedente Titolo viene effettuato dal Comune di Bernalda entro il perimetro comunale definito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale. All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni alcune. La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio vengono stabilite con ordinanza del Sindaco in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Agli stessi principi devono essere sottoposti la scelta dell'area e la gestione dell'eventuale deposito temporaneo dei rifiuti.

Il rifiuti urbani od assimilabili prodotti all'esterno del perimetro nel quale è istituito il servizio devono essere conferiti dai produttori nei luoghi e con le modalità indicate dall'ordinanza.

ART. 14

Trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie di cui ai principi generali dell'art. 4 del presente Regolamento. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti del territorio comunale, salve speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.).

ART. 15

Trattamento

Il trattamento dei rifiuti di cui al presente Titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti nell'osservanza delle specifiche norme legislative vigenti.

ART. 16

Tassa per la raccolta, il trasporto ed il trattamento

*16.1 Istituzione della Tassa*

E' istituita la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ai sensi e secondo le norme del T.U. per la finanza locale 14.09.1931, n. 1175 e successive modificazioni e le disposizioni del presente regolamento. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alla normativa del DPR 10.09.1982, n. 915 e successiva.

*16.2 Oggetto*

La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento - nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo - dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali ed essi assimilabili a norma di legge, prodotti nei locali a qualsiasi uso adibiti e nelle aree adibite a campeggi, a distributori di carburanti, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché in qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove i rifiuti stessi possono prodursi, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa.

*16.3 Limiti di applicazione territoriale*

L'applicazione della tassa è limitata alla zona di territorio comunale in cui è attuato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

*16.4 Soggetti*

La tassa è dovuta da chiunque occupi oppure conduca i locali e le aree di cui all'art. 16.2, esistenti nella zona del territorio comunale in cui il servizio di smaltimento dei rifiuti è regolarmente istituito. Il titolo dell'occupazione o della conduzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto.

Per il pagamento della tassa riguardante i locali di abitazione affittati con mobilio, è responsabile anche il proprietario dei medesimi.

*16.5 Tariffa*

La tassa è applicata in base a tariffa determinata secondo l'uso e la destinazione dei locali e delle aree tassabili.

Il Consiglio Comunale delibera, non oltre il 1° agosto di ogni anno, la tariffa della tassa da applicarsi nell'anno successivo.

Qualora nel termine di cui al comma precedente, non venga adottata la nuova tariffa, si intende prorogata quella vigente per l'anno in corso.

*16.6 Commisurazione*

La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.

La superficie tassabile delle aree di cui all'art. 2 è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

#### *16.7 Annualità*

La tassa, salvo i casi previsti nei successivi articoli 8 e 9, è annuale. Le variazioni nel corso dell'anno che comportano una diversa determinazione della tassa, non danno luogo a rimborsi o a riduzioni né, d'altra parte, danno luogo ad aumenti.

La tassa è ugualmente dovuta per intero anche se i locali vengono temporaneamente chiusi o se il servizio di smaltimento viene interrotto per causa di forza maggiore.

#### *16.8 Decorrenza*

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o conduzione dei locali e delle aree.

#### *16.9 Cessazione*

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia all'ufficio comunale addetto all'applicazione della tassa, dà diritto all'abbuono soltanto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

#### *16.10 Locali ed aree tassabili*

Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiedibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono pure tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilabili, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi del comma precedente. Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale all'esercizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.

#### *16.11 Locali ed aree intassabili*

Sono intassabili i balconi aperti, le terrazze scoperte e simili, i solai e le cantine facenti parte dei locali di abitazione.

Sono pure intassabili gli ingressi, gli anditi, i corridoi, le scale, i sottoscala, nel solo caso che servano al passaggio promiscuo di diversi inquilini di un medesimo edificio.



Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani a norma di legge, rifiuti tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. L'intassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia di cui al successivo art. 16.16 nel caso in cui dichiararsi di provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti, copia dell'ultima comunicazione fatta al Comune ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del DPR 915/82 precitato, ovvero, nel caso in cui provveda allo smaltimento a mezzo di impresa od ente autorizzato, copia del contratto relativo.

Sono intassabili le aree scoperte ad uso privato, anche se in esse possono prodursi rifiuti, le quali costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa, in quanto destinate in modo permanente e continuativo al servizio dei locali stessi e con questi poste oggettivamente in rapporto funzionale.

Sono anche intassabili i locali facenti parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producano rifiuti non assimilabili per qualità a quelli urbani a norma di legge ed al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 14, secondo comma, del DPR 915/1982.

#### *16.12 Esenzioni*

Sono esenti dalla tassa:

- a) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali;
- b) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- c) le abitazioni occupate da persone solo o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza - quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'IMPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, etc.-limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli sub-affittati;
- d) le case che non siano fornite di mobili in nessun periodo dell'anno.

#### *16.13 Condizioni per l'esenzione*

L'esenzione è concessa con deliberazione della Giunta Municipale, su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 16.16 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui agli articoli 292 e 296 del Testo Unico per la finanza locale.

#### 16.14 Riduzioni

Per le aree ed i locali, non adibiti ad abitazione, utilizzati per attività stagionali risultanti dalla licenza o autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità per l'esercizio dell'attività svolta, la tassa annua, determinata in base alle tariffe di cui all'allegato "A", è ridotta:

- a) del cinquanta per cento, se il periodo di utilizzazione non supera i sei mesi all'anno;
- b) del venticinque per cento, se il periodo di utilizzazione supera i sei mesi ma è inferiore all'anno.

Per le aree dei mercati all'aperto e per le altre aree comunque utilizzate soltanto saltuariamente o a giorni fissi, in base alle relative licenze o autorizzazioni, la tassa annua, determinata in base alla tariffa di cui all'allegato "A", è ridotta:

- 1) del sessanta per cento, se le giornate di utilizzazione non sono più di tre nella settimana;
- 2) del venti per cento, se le giornate di utilizzazione sono superiori a tre ma inferiori a sei nella settimana.

#### 16.15 Classificazione dei locali e delle aree tassabili

Agli effetti dell'applicazione della tassa, secondo la tariffa prevista nell'allegato "A" del presente regolamento, i locali e le aree sono classificati come segue:

CLASSE I	Locali delle abitazioni private.
CLASSE II	Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie.
CLASSE III	Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce, dei supermercati, di alimentari.
CLASSE IV	Locali dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, delle sale da ballo, dei circoli, delle discoteche, delle sale per giuochi.
CLASSE V	Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni, degli stabilimenti balneari, dei bagni pubblici, degli alberghi diurni.
CLASSE VI	Locali degli esercizi di vendita di alimentari non previsti alla classe III.
CLASSE VII	Locali dei collegi, dei convitti, degli istituti e case di riposo e di assistenza, degli istituti religiosi con convitto, degli ospedali, delle case di cura.
CLASSE VIII	Locali degli ambulatori, dei poliambulatori e degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi cliniche, degli stabilimenti termali, dei saloni di bellezza, delle saune, delle palestre e simili.
CLASSE IX	Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti alle classi III e VI e delle rivendite di giornali.

CLASSE X	Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle banche, degli istituti di credito, delle assicurazioni, delle agenzie finanziarie, delle agenzie di viaggi, delle agenzie, delle ricevitorie del totocalcio, del totip, dell'enalotto e del lotto.
CLASSE XI	Locali degli stabilimenti industriali, dei laboratori e delle botteghe degli artigiani.
CLASSE XII	Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, delle autorimesse, degli autotrasportatori, delle dale di esposizione degli esercizi commerciali.
CLASSE XIII	Locali dei teatri e dei cinematografi.
CLASSE XIV	Locali degli Enti pubblici non economici, delle scuole, dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecnico - economiche, degli ordini professionali, delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, delle caserme, delle stazioni, delle carceri.
CLASSE XV	Aree di campeggi, dei distributori di carburanti, dei parcheggi, dei posteggi.
CLASSE XVI	Altre aree scoperte ad uso privato.

Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa alla voce più rispondente all'uso.

#### 16.16 Denunce

In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o conduzione di locali e di aree assoggettabili alla tassa prevista nel presente regolamento, i soggetti di cui all'art. 16.4 hanno l'obbligo di farne denuncia all'ufficio comunale dei tributi, sugli appositi moduli a stampa, all'uopo predisposti dal Comune.

Le denunce di inizio dell'occupazione o conduzione devono essere presentate entro il 20 settembre successivo alla data di inizio: esse comportano la tassazione dal primo giorno del bimestre solare immediatamente successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Le denunce di variazione dell'occupazione o conduzione devono essere presentate entro il 20 settembre successivo al verificarsi della variazione: esse comportano la rettifica della tassazione dal primo giorno dell'anno immediatamente successivo. Le denunce di variazione presentate dopo il suddetto termine, anche se in dipendenza di fatto accaduto anteriormente, si riterranno tempestive rispetto al 20 settembre dell'anno successivo.

Le denunce di cessazione dell'occupazione o conduzione devono essere presentate entro il bimestre solare in cui la cessazione stessa si è verificata: esse hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo.

Non sono ritenute valide, ai fini previsti dai precedenti commi, le denunce analogiche prescritte dal DPR 31 gennaio 1958, n. 136, né le denunce comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

*16.17 Mezzi di controllo*

Ai fini degli accertamenti per l'applicazione della tassa, il Comune ha diritto:

- a) di accesso nei locali e nelle aree, a qualsiasi uso destinanti, al fine di procedere alla loro misurazione ed all'accertamento della effettiva destinazione, per mezzo di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento o dei vigili urbani;
- b) di avere copia dei contratti di locazione o di affitto e delle planimetrie dei locali e delle aree;
- c) di richiedere ai proprietari le indicazioni ritenute necessarie circa i locali e le aree ed i relativi inquilini o affittuari;
- d) di invitare i contribuenti ed i proprietari dei locali e delle aree a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.

*16.18 Revisione delle denunce*

Per l'applicazione della tassa, la liquidazione e la conseguente iscrizione a ruolo, il Comune si riserva di effettuare in ogni caso la revisione dei computi e delle cifre esposte nelle denunce, nonché ogni più ampio controllo e verifica, anche mediante sopralluoghi, provvedendo successivamente al recupero delle somme eventualmente evase ed alla applicazione delle relative soprattasse e sanzioni pecuniarie.

*16.19 Accertamento, riscossione e contenzioso*

Per l'applicazione della tassa si osservano le disposizioni di cui al capo XIX del Testo Unico per la finanza locale approvato con R.D. 14.09.1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione di quelle concernenti il contenzioso per il quale si applicano l'art. 20 del DPR 26.10.1972, n. 638, e l'articolo 288 del precitato Testo Unico.

La riscossione della tassa è fatta mediante ruoli nominativi.

La variazione dell'ammontare della tassa, dovuta unicamente a variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare al contribuente un nuovo accertamento.

*16.20 Disposizione transitoria*

Il presente articolo 16 abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.

**TITOLO III**

**NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

ART. 17

Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime, locali e sulle rive dei fiumi.

ART. 18

Raccolta, spazzamento e trattamento

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal Comune o azienda incaricata entro il perimetro definito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale. La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere:

- a) le strade e piazze classificate fra quelle comunali ai sensi della Legge 126/1958 e le nuove strade comunali;
- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi della Legge 126/1958;
- c) i tratti di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
- d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
  - siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
  - siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
  - siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.);
- e) aree e verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico.

I rifiuti urbani esterni prodotti sulle aree pubbliche non recintate in occasione di manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere vengono spazzati e raccolti dal servizio pubblico senza addebito di spese, purché le manifestazioni siano state precedentemente autorizzate e non abbiano carattere commerciale ovvero non comprendono attività commerciali di qualsiasi genere. In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e smaltimento avverranno a pagamento secondo le tariffe in vigore.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite con apposite ordinanze sindacali in relazione alle necessità dell'utenza ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento può essere revisionato dall'Amministrazione entro il 31 ottobre di ogni anno (a valere per l'anno successivo).

ART. 19

Contenitori portarifiuti

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, potranno essere installati e gestiti a cura dell'Amministrazione o suo convenzionato, appositi contenitori.

Tali contenitori non dovranno essere usati per il conferimento dei rifiuti interni e degli ingombranti.

ART. 20

Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore ai 15 centimetri è richiesto agli automobilisti di rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e di sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni - in deroga ad eventuali regolamenti condominiali - fino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori della carreggiata, i proprietari devono almeno rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi di carico e asporto dei cumuli di neve mediante mezzi meccanici da parte del servizio pubblico.

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute dalle competenti autorità onde, evitare l'inquinamento e impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo. Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a loro spese.

ART. 21

Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo, essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

ART. 22

Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, in appositi contenitori o altro predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

ART. 23

Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, ecc.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Nell'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente ripulita. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite degli occupanti; i rifiuti urbani interni prodotti, devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 24

Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporti di merci e di materiali, lasciando sulla area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di Regolamento.

ART. 25

Espurgo dei pozzetti stradali

Il gestore dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso.

E' assolutamente vietato introdurre rifiuti negli stessi.

ART. 26

Asporto degli scarichi abusivi

Ove avvengono scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i Servizi o le Aziende di igiene urbana, tenderanno di accertare, direttamente o in collaborazione con il Servizio di Polizia Municipale, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine, perché questi provvedano alla rimozione dei rifiuti, trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

ART. 27

Disposizioni diverse

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbrica in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate e smaltite dal servizio di igiene urbana secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla USL competente oppure prescritte nel regolamento comunale di igiene e sanità.

Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro Cittadino o gruppo di Cittadini che intendano organizzare iniziative quali: feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al servizio pubblico di igiene urbana il programma delle iniziative indicando le aree che si intende effettivamente impregnare o utilizzare, ed a provvedere direttamente o attraverso una convenzione con il servizio, alla pulizia delle aree, piazze o strade, dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

ART. 28

Altri servizi di pulizia

Rientrano fra i compiti affidati al servizio di smaltimento dei rifiuti esterni i seguenti:

- pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, nonché dei monumenti pubblici;



- diserbamento periodico dei cigli delle strade, aiuole ed aree pubbliche, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno ed all'ambiente circostanti;
- pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
- altri servizi affidati al servizio con delibera del Consiglio Comunale;
- pulizia su chiamata (da parte dell'Amministrazione Comunale, dei suoi organi e dei corpi di Polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite di carico da parte di veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute, a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
- innaffiamento delle strade
- pulizia e lavaggio portici permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade piazze e scalinate.

ART. 29

Sgombero della neve: obblighi del servizio e dei frontisti

Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il servizio deve provvedere a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli Uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di cloruri o di miscele criodiatriche allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdrucchiolevole per presenza di ghiaccio.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurare le transitabilità.

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiare la pubblica via, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per la loro intera larghezza, dello spalamento della neve dalla cunetta per una larghezza di 200 centimetri e dall'imbocco delle caditoie e dei tombini, onde agevolare il deflusso delle acque di fusione dell'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e dagli incroci stradali, e questo per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte delle proprietà, come sopra. Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, se la temperatura è sotto zero, un adeguato quantitativo di sale per evitare la formazione del ghiaccio e di verglas.

Tutti questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità dei pedoni. Ai residenti nelle abitazioni situate sotto il tetto degli edifici è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle grondaie che si pretendono nella pubblica via, costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

ART. 30

Area di sosta per i nomadi

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi, secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi, sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale, per regolare questo servizio di smaltimento.

**TITOLO IV**

**VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI**

ART. 31

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene e sanità, di polizia urbana, nonché di leggi regionali e successive circolari inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilabili.

ART. 32

Validità del Regolamento

La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, ai sensi delle norme contenute nell'art. 62 del Testo Unico della legge Comunale e Provinciale.

ART. 33

Controlli

In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma del DPR 24 luglio 1977, n. 61 e dell'art. 7 del DPR 915/1982, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti.

ART. 34

Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscono reato e non siano sanzionate da superiori leggi, decreti e regolamenti, con il pagamento di sanzioni amministrative nell'ambito di minimi e massimi prefissi con apposita ordinanza sindacale.

Riferimento Regolamento	VIOLAZIONE	SANZIONE		Riferimento al DPR 915/1982
		Minima	Massima	
Art. 5	Cernita, rovistamento e Recupero "non autorizzato" presso la discarica:			
Art. 6	Conferimento diretto in modo improprio ai centri di raccolta o presso gli impianti di smaltimento di rifiuti urbani e R.U.I.:			
Art. 7	Conferimento diretto in modo improprio ai centri di raccolta o presso gli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali:			
Art. 7	Falsità e inesattezza nella dichiarazione concernente il peso dei rifiuti speciali conferiti in modo diretto:			
Art. 7	Utilizzo di rifiuti speciali inerti in modo non autorizzato (mancata domanda, mancato rispetto prescrizioni):			
Art. 7	Affidamento rifiuti speciali per lo smaltimento a ditte non autorizzate:			
Art. 7	Conferimento rifiuti speciali al servizio di smaltimento senza aver stipulato apposita convenzione:			
Art. 7	Mancato rispetto norme previste dalla convenzione:			
Art. 7	Mancata suddivisione e distinto smaltimento di rifiuti ospedalieri non assimilabili ai R.U.:			
Art. 7	Gestione centri di raccolta e rottamazione senza licenza comunale:			
Art. 7	Gestione centro di raccolta e rottamazione senza osservare le prescrizioni della licenza comunale:			
Art. 7	Conferimento di rifiuti tossici e nocivi al servizio di raccolta - smaltimento di rifiuti urbani:	200.000	Arresto Fino a Sei mesi o 5.000.000	Art. 24
Art. 7	Violazioni prescrizioni dell'autorizzazione per le fasi dello smaltimento di rifiuti tossici:		5.000.000 e arresto fino a sei mesi	Art. 27 - 2° comma
Art. 7 - 12	Scarica e abbandono di rifiuti in qualsiasi area nel caso si creino inconvenienti igienico - sanitari, molestia o disturbo alla popolazione, degrado alle caratteristiche paesaggistiche, danni all'ambiente o comunque un pericolo, con l'esclusione dei casi in cui è applicabile la sanzione prevista dell'Art. 24 del DPR 915/1982:			

Riferimento Regolamento	VIOLAZIONE	SANZIONE		Riferimento al DPR 915/1982
		Minima	Massima	
Art. 8	Abbandono, scarico, deposito incontrollato di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico:	20.000 100.000 200.000	1.000.000 2.000.000 arresto fini a 6 mesi	Art. 24 - se trattasi di rifiuti urbani c.s. se rifiuti speciali se tossici e nocivi
Art. 8	Scarico di rifiuti di qualsiasi genere in acque pubbliche e private:	come punto precedente		
Art. 8	Sversamento liquidi su aree pubbliche o di uso pubblico:			
Art. 10	Cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti al conferimento (cassonetti, ecc.)			
Art. 10	Smaltimento di rifiuti urbani da parte di privati:			
Art. 10	Installazione e/o gestione di impianti di innocuizzazione e di eliminazione di rifiuti speciali, discariche smaltimento rifiuti speciali senza autorizzazione:	Come previsto dall'art. 25 D.P.R. 915/82		
Art. 10	Inottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti speciali:	Come previsto dall'art. 27 D.P.R. 915/82		
Art. 12	Uso improprio dei contenitori conferimento in sacchetti non chiusi, mancata chiusura degli sportelli:			
Art. 12	Conferimento nei contenitori di rifiuti sciolti e/o sostanze liquide:			
Art. 12	Conferimento nei contenitori di materiali accesi o di materiali tali da danneggiare i mezzi di raccolta:			
Art. 12	Conferimento non autorizzato di rifiuti speciali nei contenitori:			
Art. 12	Conferimento in modo improprio di materiali voluminosi e spostamento del contenitore dalla sua collocazione:			
Art. 12	Uso improprio per i rifiuti urbani di gabbie o di altri contenitori a svuotamento manuale:			
Art. 12	Conferimento di rifiuti urbani alla raccolta manuale in modo improprio:			
Art. 12	Conferimento in modo improprio di rifiuti urbani pericolosi:			
Art. 12	Conferimento di R.U.I. o assimilati in modo improprio ovvero falsa dichiarazione al fine di ottenere la raccolta a domicilio:			
Art. 13	Inottemperanza all'obbligo di usufruire del servizio di raccolta rifiuti urbani nelle zone servite:			

Riferimento Regolamento	VIOLAZIONE	SANZIONE		Riferimento al DPR 915/1982
		Minima	Massima	
Art. 13	Inottemperanza all'obbligo di conferimento dei rifiuti urbani prodotti nelle zone non servite dal servizio N.U., secondo le modalità fissate dal Comune:			
Art. 16	Violazioni inerenti l'applicazione della tassa:	secondo Art. 296 T.U. finanza locale 14.09.1931, n. 1175 e succ. modif. + art. 107 T.U. Legge C. e P. + art. 292 del T.U. finanza locale 14.09.1931, n. 1175		
Art. 24 - 27	Mancata pulizia suolo pubblico da rifiuti generali da operazioni carico e scarico caduta materiali da veicoli, operazioni relative a costruzioni e rifacimento di fabbricati, uso anche temporaneo in concessione o non di spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico:			
Art. 26	Mancato rispetto obbligo di raccogliere e di smaltire nei modi previsti i rifiuti scaricati abusivamente in aree pubbliche o di uso pubblico:			

ALLEGATO "A"

TARIFFA DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  
INTERNI

CLASSE I	: £. _____	per mq. di superficie;
CLASSE II	: £. _____	per mq. di superficie;
CLASSE III	: £. _____	per mq. di superficie;
CLASSE IV	: £. _____	per mq. di superficie;
CLASSE V	: £. _____	per mq. di superficie;
CLASSE VI	: £. _____	per mq. di superficie;
CLASSE VII	: £. _____	per mq. di superficie;
CLASSE VIII	: £. _____	per mq. di superficie;
CLASSE IX	: £. _____	per mq. di superficie;
CLASSE X	: £. _____	per mq. di superficie;
CLASSE XI	: £. _____	per mq. di superficie;
CLASSE XII	: £. _____	per mq. di superficie;
CLASSE XIII	: £. _____	per mq. di superficie;
CLASSE XIV	: £. _____	per mq. di superficie;
CLASSE XV	: £. _____	per mq. di superficie;
CLASSE XVI	: Si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi o destinazioni.	

Deliberazione consiliare di adozione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- 1° pubblicazione dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

- controllo regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- 2° pubblicazione dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Entrata in vigore del regolamento: \_\_\_\_\_

Omologazione ministeriale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Presca d'atto della tariffa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Successive modificazioni:

Articolo modificati o aggiunti	Deliberazioni